



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **48**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONACO | CARMELO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TUCCILLO | RAFFAELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GAGLIARDI | VANIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 10888/2016
spedito il 27/06/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500031945000
TARES

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500031945000
REGISTRO

contro:
AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 48

REG.GENERALE

N° 10888/2016

UDIENZA DEL

02/12/2016 ore 09:30

N°

1669/2017

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 GEN. 2017

Il Segretario

[Signature]

Con ricorso chiedeva l'annullamento del preavviso di fermo indicato in ricorso.

Il ricorso deve trovare accoglimento.

Parte ricorrente eccepisce anzitutto la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo. Parte resistente non costituendosi non ha fornito la prova della rituale notifica.

La contestazione operata da parte ricorrente in ordine alla notifica e all'esistenza delle cartelle stesse costituisce un vizio del provvedimento impugnato che ne comporta l'annullamento, sia in considerazione della prescrizione e della decadenza maturate tra il sorgere del presupposto del tributo e la notifica del provvedimento sia in considerazione della mancanza di adeguata motivazione in ordine alla pretesa tributaria a monte. Come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità grava infatti su parte resistente l'onere di provare la ritualità della notifica e la sussistenza della fonte dell'obbligazione, onere al quale non ha adempiuto nel caso di specie parte resistente.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.

PQM

La commissione, composta come in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e condanna Equitalia sud spa alle spese del giudizio che liquida in euro 100,00 onnicomprensivi.

Roma, ~~1.2017~~ 2.12.16 *F*

Il relatore

Raffaello Tuccillo



Il Presidente

Carmelo Monaco

